

COMUNE DI LOZZOLO (Prov. VE)

UFFICIO DI SEGRETERIA

Atto N. 1

Il 27/05/11

NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE

IL SINDACO

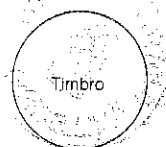
- VISTO che il giorno 15 maggio e 16 maggio hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali;
- VISTO che, a norma dell'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti della giunta;
- VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali» e successive modificazioni;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni.
- VISTO lo Statuto Comunale;

NOMINA

Il Consigliere comunale Sig./a VISCONTI ANGELO
nato/a a SAN PIETRO MOSEZZO (NO) il 03/12/50
residente in LOZZOLO Via GATIBALDI n. 7
componente della giunta comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:
SPORT, TEMPO LIBERO, ASSOCIAZIONI, MOBILITA', TRASPORTI,
"PICCOLE COSE"

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ne viene data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta.

Dalla residenza comunale, il 27/05/2011



IL SINDACO

U. A. Sella

Per accettazione della carica

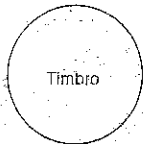
L'ASSESSORE

Angelo Visconti
(Firma per esteso)

AS
(Firma abbreviata)

Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza.

LOZZOLO data 27/05/2011



IL SINDACO

U. A. Sella

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 64 - Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta
(Art. 25, Legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. (Comma così sostituito dall'art. 7, del D.L. 29 marzo 2004, n. 80) Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.